

Codice A17000

D.D. 9 agosto 2016, n. 674

Fase di verifica della procedura di VIA ex articolo 10 della l.r. 40/1998 inerente il progetto di "Ristrutturazione generale dell'impianto ittiogenico S.I.A.B. di Beinette", localizzato nel Comune di Beinette (Cn) - Esclusione del progetto dalla fase di Valutazione di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998. Cat. B1. Pos. 2016-6/VER.

Premesso che,

in data 15 aprile 2016, la Società Immobiliare Agricola Beinette S.r.l., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 40/1998, relativamente al progetto di "Ristrutturazione generale dell'impianto ittiogenico S.I.A.B. di Beinette" localizzato nel Comune di Beinette (Cn), in quanto rientrante nella categoria progettuale B1-28 e inerente modifiche ad un impianto già esistente ed ha contestualmente provveduto al deposito di copia dei relativi elaborati presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, 17 – Torino;

il progetto, come descritto dal proponente nell'istanza, "riguarda la parziale ricostruzione delle vasche di allevamento con modifica di forma e posizione e delle strutture annesse, rifacimento della viabilità di servizi, ricollocazione della tetteria denominata incubatoio C, realizzazione di protezioni fisse antipredatori in rete metallica, parziale rifacimento dell'impianto fognario e elettrico";

il progetto non ricade neppure parzialmente in area protetta;

il progetto è sottoposto a Verifica di V.I.A.. in quanto l'area di intervento dell'impianto ricade in zona vulnerabile da nitrati di origine agricola della Regione Piemonte, condizione per la quale la soglia di riferimento prevista dall'Allegato B1 della l.r. 40/98 è ridotta del 50% ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB;

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 11707/A1605 del 18 aprile 2016, quale struttura competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale la Direzione Agricoltura e quali altre strutture regionali interessate: la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, la Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica e la Direzione Sanità;

la documentazione progettuale presentata è stata pubblicata interamente sul sito web della Regione Piemonte, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

il Settore regionale Valutazioni ambientali e Procedure integrate ha proceduto a pubblicare l'avviso al pubblico di avvenuto deposito elaborati sul sito web della Regione Piemonte in data 29 aprile 2016.

Considerato che,

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo Tecnico Regionale, il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 19345/A1702A del 10 maggio 2016, ha convocato per il giorno 23 maggio 2016 la prima riunione della Conferenza dei Servizi con i soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998;

in data 23 maggio 2016 si è regolarmente svolta la riunione della Conferenza di Servizi, per l'effettuazione dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, al fine di valutare l'opportunità di procedere o meno alla fase di valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 40/1998 nonché di quanto disposto dalla D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999; nella stessa data si è altresì riunito, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, l'Organo Tecnico Regionale, attivato per gli adempimenti istruttori relativi al procedimento in istanza;

sono pervenute richieste di documentazione integrativa da parte della Provincia di Cuneo, con nota prot. n. 42018 del 31 maggio 2016, della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 23633/A1816A del 26 maggio 2016 e dell'ARPA Piemonte con nota prot. n. 47873 del 6 giugno 2016;

in esito all'esame istruttorio e alle richieste pervenute di cui sopra, con lettera prot. n. 25053/A1702A del 10 giugno 2016 è stata richiesta documentazione integrativa alla Società Immobiliare Agricola Beinette S.r.l.;

tale documentazione integrativa è stata inviata in data 7 luglio 2016 dalla suddetta società proponente all'Ufficio di deposito progetti;

con comunicazioni prot. n. 30942 e 30976 del 12 luglio 2016 sono state convocate per il giorno 25 luglio 2016 la seconda riunione dell'Organo Tecnico Regionale e della Conferenza di Servizi;

in data 25 luglio 2016 si sono regolarmente svolte le riunioni dell'Organo Tecnico Regionale e della Conferenza di Servizi con i soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, nel corso delle quali le Amministrazioni presenti si sono espresse favorevolmente all'esclusione del progetto dalla fase di VIA ex articolo 12 della l.r. 40/1998; tuttavia le stesse hanno manifestato la necessità di imporre alcune prescrizioni che dovranno essere ottemperate dal Proponente nelle successive fasi progettuali e nel corso di realizzazione delle opere;

a seguito del deposito del progetto non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti.

Preso atto dei verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi e dell'Organo Tecnico Regionale.

Considerati i contributi forniti dai componenti dell'Organo Tecnico in sede istruttoria, nonché quelli provenienti dai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 (nota prot. n. 52606 del 23 maggio 2016 dell'A.S.L. CN1, nota prot. n. 42018 del 31 maggio 2016 della Provincia di Cuneo).

Valutato quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della l.r. 40/1998.

Ritenuto, in accordo col Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, che per le caratteristiche dell'opera, la localizzazione e l'impatto potenziale sulle componenti ambientali, il progetto non necessita di essere sottoposto alla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998 e che le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria possono essere risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento, riportate nel dispositivo del presente atto.

Dato atto, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del Piano Anticorruzione 2015-2017, approvato con D.G.R. del 4 giugno 2015, n. 1-1518, che sono stati rispettati i termini del procedimento di verifica di

assoggettabilità, stabiliti dalla D.G.R. n. 63-11032 del 16 marzo 2009, secondo il combinato disposto di cui all'articolo 20 del D.lgs 152/2006 e dell'articolo 10 della l.r. 40/1998.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D.lgs. 152/2006;
vista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i.;
visto l'articolo 17 della l.r. 23/2008;
visto l'articolo 23 del D.lgs 33/2013;

determina

di ritenere che il progetto "Ristrutturazione generale dell'impianto ittiogenico S.I.A.B. di Beinette", localizzato nel Comune di Beinette (Cn), presentato dalla Società Immobiliare Agricola Beinette S.r.l. sia escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

1. Al fine di garantire la compatibilità del progetto rispetto al Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po dovrà essere chiarita nella progettazione definitiva la quantificazione dei fabbisogni idrici, il cui quantitativo prelevabile dovrà essere limitato all'effettivo fabbisogno idrico, e dei reflui scaricati.
2. Nell'ambito del rilascio di una nuova concessione di derivazione di acqua pubblica dovrà essere garantita la compatibilità del progetto definitivo con quanto previsto dalla Deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con la quale è stata adottata la "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano " (Direttiva derivazioni) e dovrà essere adeguata la documentazione progettuale delle istanze in istruttoria sulla base dell'esito della procedura di verifica ed in conformità alla documentazione prevista dall'Allegato A Parte II del Reg. 10R/2003 e s.m.i..
3. Dovranno essere ottemperati i disposti in materia di deflusso minimo vitale (DMV) di cui al Regolamento regionale n. 8R/2007.
4. Considerata la significatività degli scarichi dei reflui dell'impianto, dovrà essere prevista nel progetto definitivo l'installazione di misuratori di portata, di cui al Regolamento regionale n. 7R/2007 e dovranno essere previsti monitoraggi relativi alle portate scaricate attraverso l'utilizzo dei suddetti strumenti.
5. Ai fini della tutela dell'acquifero superficiale e della falda libera nel progetto definitivo dovrà essere prevista la realizzazione di un'adeguata impermeabilizzazione del fondo di tutte le vasche presenti nell'allevamento.

6. Facendo riferimento all'inquinamento acustico e in considerazione della durata del cantiere si richiama al rispetto dei contenuti della D.G.R. 2012 n. 24-40409 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52".
7. Per quanto riguarda le opere a verde, queste dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali. Le specie arboree dovranno inoltre avere caratteristiche tali da non comportare problemi alla stabilità delle strutture né alla gestione dell'attività.
8. Per quanto attiene alla derivazione delle acque necessarie allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare la funzionalità irrigua, nelle successive fasi di progettazione, il proponente dovrà concordare le soluzioni individuate per risolvere eventuali problematiche connesse con la realizzazione delle opere, contattando i gestori della rete irrigua (Consorzio d'irrigazione Canale Brobbio - Pesio di miglioramento fondiario, Consorzio irriguo Canale Serro, Consorzio irriguo Canale Bealerassa).
9. Il materiale sedimentato prelevato dalle vasche dovrà essere utilizzato a fini agricoli secondo le disposizioni igienico-sanitarie e le disposizioni vigenti in materia di nitrati. In particolare il proponente dovrà attenersi al Decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in merito ai criteri e norme tecniche generali per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, e al Regolamento regionale 10R/2007 che ha recepito il suddetto decreto. Tali norme considerano i reflui da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce al pari di effluenti di allevamento di altra tipologia e impongono in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola un limite annuo pari a 170 Kg per ettaro di azoto organico. Il suddetto regolamento regionale è consultabile alla pag. web:
http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/dirett_nitrati/index.htm.
10. In considerazione delle modifiche progettuali intervenute a seguito della richiesta di integrazioni è necessario ottenere nuova Autorizzazione paesaggistica, in capo al Comune ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della l.r. 32/2008, atta a legittimare ogni intervento di modifica rispetto al progetto in precedenza autorizzato (seduta del 22 luglio 2015) ai sensi del D.lgs 42/2004.
11. Nell'ambito del progetto definitivo è necessario lo stralcio dei riferimenti progettuali relativi all'individuazione del sito più idoneo alla realizzazione di un impianto idroelettrico.
12. Onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 40/1998 il proponente dovrà comunicare al Dipartimento ARPA di Cuneo l'inizio e il termine dei lavori.
13. Dovrà essere predisposta una specifica relazione di ottemperanza alle suddette prescrizioni da ricomprendersi tra gli elaborati del progetto definitivo.

Copia della presente determinazione sarà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Vicario di Direzione
Dr. Franco Olivero